

COMUNICATO STAMPA

Cinque per mille: per i soggetti esclusi dal beneficio proroga fino al 2 febbraio 2009 per inviare i documenti integrativi

Le Onlus e gli enti di volontariato esclusi dall'elenco dei beneficiari del 5 per mille per mancata o incompleta produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono regolarizzare la propria posizione.

Il decreto legge "milleproroghe" (art. 42, comma 5 D.L. 207 del 30 dicembre 2008) ha spostato, infatti, il termine per la presentazione dell'integrazione documentale delle domande di ammissione al beneficio del 5 per mille, regolarmente presentate per gli anni 2006 e 2007, **al 2 febbraio 2009**.

Chi può beneficiare della proroga

Alla proroga sono interessati, per l'esercizio finanziario 2006 (anno d'imposta 2005): gli enti del volontariato, le Onlus, le associazioni e le fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del D. lgs 460/1997, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali; per l'esercizio finanziario 2007 (anno d'imposta 2006): gli enti del volontariato, le Onlus, le associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del D. lgs 460/1997, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali.

La nuova disposizione non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche per gli anni 2006 e 2007 e alle fondazioni nazionali di carattere culturale (relativamente al solo esercizio 2007).

Come usufruire della proroga

I rappresentanti legali di soggetti domiciliati fiscalmente in Campania, esclusi per non aver presentato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o perché prodotta in modo incompleto, dovranno, trasmetterla, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione Regionale delle Entrate della Campania, Via Diaz 11 – 80134, Napoli.

La dichiarazione sostitutiva va compilata, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2006 (anno d'imposta 2005) secondo il modello allegato al Dpcm del 20 gennaio 2006 e corredata della fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che la sottoscrive.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2007 (anno d'imposta 2006), la dichiarazione sostitutiva va compilata secondo il modello allegato al Dpcm del 16 marzo 2007 allegando, anche in questo caso, copia fotostatica del documento di riconoscimento dell'attuale legale rappresentante dell'ente che sottoscrive.

I modelli e le istruzioni dettagliate per la compilazione sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it

I soggetti, invece, che hanno inviato la dichiarazione sostitutiva oltre i termini prefissati originariamente non devono presentarne una nuova, a condizione che quella già prodotta con le modalità di invio previste dai Dpcm sopra citati, possieda tutte le informazioni complete e sia accompagnata dalla fotocopia del documento del legale rappresentante.

Gli enti esclusi per motivi di carattere procedurale per entrambe le annualità 2006 e 2007, devono produrre e inviare separatamente alla Direzione Regionale competente due dichiarazioni sostitutive di atto notorio utilizzando i rispettivi moduli previsti per le annualità di riferimento ed allegando a ciascuna di esse fotocopia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive.

Cosa farà la Direzione Regionale delle Entrate

La Direzione Regionale della Campania:

- esaminerà tutte le nuove dichiarazioni sostitutive trasmesse;
- provvederà al controllo delle stesse;
- validerà la posizione degli enti che avevano già presentato la dichiarazione sostitutiva in maniera completa ma oltre i termini originariamente previsti, e che, per tale motivo, risultavano esclusi dall'elenco dei beneficiari.

Napoli, 21 gennaio 2009